

Genova, 23 dicembre 2014

Antonio ARGENIO
Pietro BESSI
Federico CALISSANO
Vincenzo CAMPO ANTICO
Giovanni CIURLO
Stefano FILIPPINI
Filippo INGRAFFIA
Stanislao LUCHESCHI
Emilio MARTINOTTI
Andrea VILLA

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

Chiara Albusceri
Gabriella Allodi
Simone Bacchieri
Simona Bacco
Guglielmo Brodasca
Cinzia Calapai
Pietro Cappa
Stefania Caretto
Andrea Chiodi
Alice Finamore
Andrea Frassinetti
Giovanna Galardi
Valentina Ganzarolli

CIRCOLARE N. 17 / 2014

**Oggetto: Decreto “Semplificazioni” - DLgs. 21.11.2014 n. 175 -
Comunicazione delle operazioni con i “paradisi fiscali” - Nuovi
termini e periodicità di presentazione**

Laura Giuliano
Monica Guidotti
Camilla Lonoce
Paolo Mandarino
Daniela Martino
Valentina Menini
Cristiano Merli
Angela Muscau
Tony Prata
Paolo Prosdocimi
Isabella Rovina
Luca Russo
Alessandro Sapia
Silvia Traverso
Nicola Tonelli
Maria Grazia Vantaggiato

1 PREMESSA

L’art. 21 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 (c.d. “decreto semplificazioni fiscali”) ha ridefinito alcuni importanti aspetti relativi alle comunicazioni delle operazioni IVA con i “paradisi fiscali”, di cui all’art. 1 del DL 40/2010. Più precisamente:

- è stata eliminata la periodicità mensile o trimestrale delle comunicazioni, le quali devono quindi essere presentate con cadenza annuale;
- è stato previsto l’obbligo di comunicare le operazioni solo se il relativo importo, assunto su base annuale, eccede la soglia di 10.000,00 euro.

Consulenti Esterni:
Massimo Calissano
Enzo Lombardo

Entrambe le novità si applicano alle operazioni poste in essere nel 2014 (anno solare in corso al 13.12.2014, data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014).

Con la presente Circolare vengono richiamati gli aspetti generali dell’adempimento, soffermandosi sulle novità intervenute.

2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA, ad eccezione dei:

- c.d. “nuovi contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
- soggetti che hanno optato per il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000).

Via Santa Radegonda, 11
20121 Milano
T +39 02 7211751
F +39 02 72117575
studio.milano@stlex.it

Piazza della Vittoria, 10/13
16121 Genova
T +39 010 553241
F +39 010 5532460
studio.genova@stlex.it

Corso Matteotti, 12
10121 Torino
T +39 011 5119101
F +39 011 5920226
studio.torino@stlex.it
CF/P.IVA 03022160109
www.stlex.it

Inoltre, secondo la ris. Agenzia Entrate 29.11.2010 n. 121, sono obbligate a presentare le comunicazioni anche le stabili

organizzazioni estere delle imprese italiane, ovunque localizzate.

Gli enti non commerciali, pubblici e privati, devono comunicare le sole operazioni riferite alle (eventuali) attività commerciali esercitate (circ. Agenzia Entrate 21.10.2010 n. 53).

3 INDIVIDUAZIONE DELLE CONTROPARTI ESTERE

La comunicazione è obbligatoria solo se la controparte estera (cliente o fornitore):

- è un “operatore economico” (sono, quindi, escluse tutte le operazioni che vedono quale controparte un “privato”);
- ha sede, residenza o domicilio in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata (c.d. “paradisi fiscali”).

Con riferimento al secondo requisito, la lista dei “paradisi fiscali” (c.d. “black list”) valevole ai fini dell’adempimento in esame è riassunta nella seguente tabella.

BLACK LIST VALEVOLE AI FINI DELLA COMUNICAZIONE EX ART. 1 DEL DL 40/2010		
Alderney (Isole del Canale)	Belize	Grenada
Andorra	Bermuda	Guatemala
Angola	Brunei	Guernsey (Isole del Canale)
Anguilla	Costarica	Herm (Isole del Canale)
Antigua	Dominica	Hong Kong
Antille Olandesi	Emirati Arabi Uniti	Isola di Man
Aruba	Ecuador	Isole Cayman
Bahamas	Filippine	Isole Cook
Bahrein	Gibilterra	Isole Marshall
Barbados	Giamaica	Isole Turks e Caicos
Barbuda	Gibuti	Isole Vergini britanniche
Isole Vergini statunitensi	Montserrat	San Marino (sino al 23.2.2014)
Jersey (Isole del Canale)	Nauru	Sant’Elena
Kenia	Niue	Sark (Isole del Canale)
Kiribati	Nuova Caledonia	Seychelles
Libano	Oman	Singapore
Liberia	Panama	Svizzera
Liechtenstein	Polinesia francese	Taiwan
Lussemburgo	Portorico	Tonga
Macao	Saint Kitts e Nevis	Tuvalu
Malaysia	Saint Lucia	Uruguay
Maldive	Saint Vincent e Grenadine	Vanuatu
Mauritius	Salomone	
Monaco	Samoa	

Rapporti con San Marino

Il DM 12.2.2014 ha eliminato la Repubblica di San Marino dall'elenco degli Stati a fiscalità privilegiata, con effetto dal 24.2.2014. Ne deriva l'obbligo di includere nelle comunicazioni black list le sole operazioni con San Marino registrate prima di tale data, mentre quelle registrate a decorrere dal 24.2.2014 non sono più soggette a monitoraggio.

Rimane però l'obbligo di comunicazione degli acquisti di beni da San Marino mediante autofattura, essendo questo un adempimento non legato all'inclusione di San Marino in una determinata black list (e avendo tale obbligo termini del tutto diversi). Nel modello polivalente, quindi:

- occorre compilare (con cadenza mensile) il quadro SE per la comunicazione in forma analitica degli acquisti di beni con autofattura (dati da non replicare nel quadro BL);
- occorre compilare solo il quadro BL (e non il quadro SE) per le altre operazioni con San Marino (acquisti di beni con addebito dell'IVA da parte del cedente sanmarinese, acquisti di servizi, oltre naturalmente alle operazioni attive), solo ed esclusivamente per le operazioni registrate sino al 23.2.2014.

4 OPERAZIONI DA COMUNICARE

Nelle comunicazioni occorre indicare le seguenti operazioni:

- cessioni di beni (es. esportazioni);
- prestazioni di servizi rese;
- acquisti di beni (es. importazioni);
- prestazioni di servizi ricevute.

Esclusione dell'obbligo per le operazioni di importo non superiore a 10.000,00 euro

A seguito delle modifiche recate dall'art. 21 del DLgs. 175/2014, la comunicazione diviene obbligatoria solo se l'importo complessivo annuale delle operazioni è superiore a 10.000,00 euro (il previgente limite era pari a 500,00 euro, che secondo l'impostazione maggioritaria, si doveva ritenere riferito a ciascuna operazione).

La novità ha effetto retroattivo per le operazioni poste in essere nel 2014.

Non appare chiaro come debba essere determinata la soglia di 10.000,00 euro. In un'ottica di semplificazione, essa dovrebbe intendersi riferita a ciascuna controparte, ma sul punto si attendono chiarimenti ufficiali.

5 NUOVA PERIODICITÀ ANNUALE DELLE COMUNICAZIONI

Secondo la previgente normativa, le comunicazioni dovevano essere inoltrate con periodicità:

- trimestrale, se i soggetti obbligati avevano realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni; prestazioni di servizi rese; acquisti di beni; prestazioni di servizi ricevute), un ammontare trimestrale non superiore a 50.000,00 euro;

- mensile, negli altri casi.

La periodicità mensile o trimestrale doveva essere indicata anche nel frontespizio del modello polivalente.

Per effetto delle novità contenute nel DLgs. 175/2014, per tutti i soggetti la periodicità diviene annuale, indipendentemente dall'ammontare delle operazioni attive e passive che hanno quali controparti soggetti localizzati in "paradisi fiscali".

La novità si applica retroattivamente alle operazioni effettuate nel 2014.

Comunicazione relativa all'anno 2014

Con comunicato stampa del 19 dicembre 2014 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che fino alla fine del 2014 i contribuenti possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti.

6 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE

Il DLgs. 175/2014 non ha espressamente disciplinato i termini di presentazione delle comunicazioni annuali.

Si dovrebbero ritenere applicabili i termini per il c.d. "spesometro" (10 aprile dell'anno successivo per i contribuenti con liquidazione IVA mensile, 20 aprile dell'anno successivo per gli altri contribuenti), ipotizzando che la ratio della modifica legislativa sia quella di accorpate gli adempimenti, prevedendo un invio unico del modello.

Sul punto sono però necessarie indicazioni ufficiali.

**Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Studio Legale Tributario**